

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Dott. Alfredo Molinari  
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Michael Schieder  
Dott. Stephanie Vigil

## Circolare

<b>numero:</b>	83i
<b>del:</b>	2018-10-29
<b>autore:</b>	Dott. Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

## Imposta di bollo e fattura elettronica

### 1 Modalità di pagamento dell'imposta di bollo su fatture „senza IVA“ in generale

Fatture (ovvero note di credito o debito) che scontano l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo non è dovuta; qualora invece sulla fattura sono indicati importi con e “senza” IVA, o tutta la fattura è emessa “senza”<sup>1</sup> IVA, l'imposta di bollo è dovuta, qualora l'importo senza IVA supera la soglia di Euro 77,47.

Come noto<sup>2</sup> esistono diverse possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo di 2,00 Euro<sup>3</sup> sulle fatture sia cartacee/analogiche che elettroniche ovvero non analogiche.

Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- 1) per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture **cartacee** / analogiche il pagamento può essere effettuato:
  - a) tramite apposizione del contrassegno<sup>4</sup> rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (ad esempio i tabaccai)
  - b) in modo “virtuale”<sup>5</sup>, seguendo una particolare procedura imposta dall'Agenzia delle Entrate e in seguito all'ottenimento di apposita autorizzazione dalla stessa<sup>6</sup>;
- 2) con riferimento alle **fatture elettroniche** l'assolvimento del “bollo virtuale” avviene secondo modalità diverse rispetto all'assolvimento virtuale di cui al precedente punto b), come descritto nella presente circolare al successivo punto 2.

1 Ovvero qualora le fatture, note, conti ecc. non siano esentate ex. Art. 6 della Tabella di cui all'Allegato B del DPR 642/1972, dall'imposta di bollo in quanto non si riferiscono a operazioni assoggettate ad IVA, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione. In tal senso non sono esentate dall'imposta di bollo le operazioni esenti ex. Art. 10 DPR: 633/1972; operazioni non imponibili (salvo specifiche ipotesi di esenzioni; operazioni escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972 ovvero operazioni escluse dal campo IVA ex art. 2, 3, 4, 5 e 7 del DPR 633/1972

2 Vedasi ad esempio l'ultima nostra circolare n. 7 del 17-1-2018 in merito

3 Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3 DL 43/2013

4 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/1972

5 Ai sensi dell'art. 15 e 15-bis del DPR 642/1972

6 Vedasi nostra circolare n. 7 del 17.1.2018 in merito

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

## 2 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture „elettroniche“

Se l'imposta di bollo è relativa a una fattura elettronica, sia che la stessa sia emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione<sup>7</sup>, sia che sia emessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti<sup>8</sup>, stabiliti o identificati in Italia, la stessa può essere assolta esclusivamente in modo “virtuale”<sup>9</sup>, con una procedura semplificata, come segue:

- **sulla fattura elettronica** va apposta la dicitura “*assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014*”; a tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.
- il **versamento** dell'imposta di bollo (di tutte le fatture in un anno) avviene:
  - in un'unica soluzione
  - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ad es. entro il 30.4 in caso di anno non-bisestile e il 29.4. in caso di anno bisestile)
  - tramite modello F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo “**2501**”.


Facciamo presente che le norme prevedono che chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta<sup>10</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>7</sup> Emesse in conformità a quanto disposto dal DM n. 55/2013;

<sup>8</sup> Vedasi anche la nostra circolare n. 8 del 18.01.2018 (punti 30 e 32) e la Legge n. 205 del 27.12.2017 (art. 1, c. da 920 a 927), nonché il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018 del 30.4.2018, sull'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione

<sup>9</sup> Come previsto dall'articolo 6, del DM 17.6.2014;

<sup>10</sup> Art. 25, Punto 1, DPR 641/1972